

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 628-B)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti)
del Senato della Repubblica nella seduta del 10 dicembre 1959*

*modificato dalla 8^a Commissione permanente (Istruzione e belle arti)
della Camera dei deputati nella seduta del 19 maggio 1960 (V. Stampato n. 1869)*

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(MEDICI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 24 MAGGIO 1960

Proroga del termine previsto dall'articolo 6, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, per il personale insegnante che non presta servizio nelle scuole

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Articolo unico.

I termini stabiliti nell'articolo 6, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, nei confronti del personale insegnante, che non presta servizio nelle scuole, sono prorogati al 1° luglio 1960.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo unico.

I termini stabiliti nell'articolo 6, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, nei confronti del personale insegnante, che non presta servizio nelle scuole, sono tutti prorogati e scadono il 1° luglio 1961.